

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI  
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

28.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 APRILE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RIZ

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Sistemazione del personale della Società per l'esercizio di impianti meccanografici (SEIM) SpA, in liquidazione ( <i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (3455) . . . . .	271
PRESIDENTE . . . . .	271, 272, 273, 277
CARUSO . . . . .	272
GALLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	273
GENOVESI . . . . .	272
MAGGIONI, <i>Relatore f.f.</i> . . . . .	271
PAZZAGLIA . . . . .	273
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	277

**Discussione del disegno di legge: Sistemazione del personale della Società per l'esercizio di impianti meccanografici (SEIM) SpA, in liquidazione** (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione del personale della Società per l'esercizio di impianti meccanografici (SEIM), SpA, in liquidazione » già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 febbraio 1975.

L'onorevole Maggioni, che sostituisce il relatore Galloni, ha facoltà di svolgere la relazione.

MAGGIONI, *Relatore f.f.*: L'INGIC, che secondo il regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418 aveva lo scopo di assicurare appalti per la riscossione delle imposte di consumo, venne sciolta nel 1955 dal Ministero delle finanze per l'istituzione di un servizio di rilevazione e di elaborazione di dati relativi alla documentazione del servizio sulla imposta generale sull'entrata; venne così costituita la Società per l'esercizio di impianti meccanografici, la SEIM, con centri meccanografici a Milano, Genova, Firenze e Roma.

**La seduta comincia alle 12,5.**

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Fu dato inoltre, in appalto alla SEIM anche il servizio IGE, al quale si aggiunse l'elaborazione di altri dati con la conseguente necessità di ampliare la struttura organizzativa con l'accentramento a Roma del servizio meccanografico. Ciò comportò un nuovo volume di mezzi finanziari; ma nel frattempo il Ministero delle finanze aveva accolto la richiesta dell'INGIC per lo scioglimento della società e la messa in liquidazione del personale.

Tutto questo comportò la dispersione di un prezioso capitale umano dotato di alta qualificazione professionale nel campo dell'automazione dei dati.

Al fine di venire incontro ad una tale situazione e garantire all'amministrazione finanziaria la possibilità di adempiere i compiti che le sono stati assegnati in seguito all'entrata in vigore della riforma tributaria, è stato predisposto questo disegno di legge che ha lo scopo di sistemare il personale della SEIM che è composto di 164 unità.

Tale personale fin dal 30 maggio 1974, data della messa in liquidazione della società stessa, aspetta una sistemazione che dia modo di applicare l'esperienza acquisita in tanti anni presso la SEIM.

Il disegno di legge al primo comma dell'articolo 1 prevede due deroghe alle vigenti norme. La prima cita il titolo di studio in possesso dell'interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, secondo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775; l'altra riguarda il requisito dell'età (60 anni e non più 55), in deroga al disposto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Tali deroghe vengono ad alleviare il giusto malcontento del personale che desidererebbe una qualifica corrispondente a quella posseduta in base al contratto di lavoro con la SEIM e che, invece, si trova inquadrato in un parametro inferiore con una retribuzione minore di quella percepita presso la SEIM.

Inoltre, vi è da osservare al primo comma dell'articolo 3 che il collocamento nell'organico del personale dello Stato è subordinato al superamento di un periodo di servizio non inferiore a sei mesi, conformemente, cioè, a quello richiesto dalle norme vigenti per il personale di ruolo organico di nuova nomina.

All'articolo 3, terzo comma, viene affermato che sono esclusi dal collocamento previsto dal primo comma del medesimo articolo coloro i quali, pur avendo superato con esito favorevole detto periodo di servizio, ab-

biano, tuttavia, già compiuto, a tale data, il cinquantesimo anno di età, in quanto a costoro non potrebbe essere assicurato, al raggiungimento dei 65 anni di età, il trattamento minimo di quiescenza.

Poiché le deroghe previste dal presente disegno di legge trovano ampia giustificazione, non posso che invitare la Commissione ad approvarlo sollecitamente.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**CARUSO.** Invito i colleghi a riflettere sulla circostanza che la SEIM è una società privata e che il meccanismo indicato dal presente disegno di legge potrebbe indurre in futuro le società ad una amministrazione allegra convinte, poi, che i loro dipendenti saranno assunti dallo Stato.

Sul piano delle responsabilità, occorre poi rilevare non soltanto che si sta facendo un'operazione di beneficenza ma anche che essendo tale società privata collaterale all'INGIC si è violato il dettato costituzionale provvedendo anziché all'organizzazione per legge di un pubblico ufficio, mediante società privata.

Aderisco all'approvazione di questo disegno di legge che poi si traduce in una specie di bando di concorso per l'assunzione di detto personale nella pubblica amministrazione, però vorrei auspicare che situazioni analoghe non abbiano più a verificarsi e, soprattutto, che sia possibile individuare e colpire i responsabili di tale situazione anormale. Non è, infatti, più consentito procedere oltre in questo modo scorretto di amministrare il paese se non lo si vuole portare alla rovina totale e al fallimento.

**GENOVESI.** Io credo che le osservazioni fatte dal collega Caruso siano abbastanza pertinenti; non vi è dubbio che lo spirito del provvedimento è quello di utilizzare questo materiale umano, altamente specializzato, al servizio dello Stato. Ciò che mi lascia piuttosto perplesso è il fatto che il provvedimento non tiene conto (a parte le deroghe fatte riguardo all'età e al titolo di studio) dei diritti effettivamente acquisiti all'interno di questa società. Infatti, i dirigenti, i capiservizio vengono inquadrati addirittura (ammesso che abbiano già espletato una certa carriera all'interno di quella società) nella qualifica iniziale di ciascuna carriera e, conseguentemente, ad un livello remunerativo assai basso. In sostanza, non si tiene conto

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 APRILE 1975

dei diritti acquisiti da tale personale nell'espletamento del servizio e delle funzioni all'interno della SEIM.

Io non so se il relatore e il Governo siano in grado di fornirci delucidazioni in proposito. Ricordo, però, che quando venne assorbito dal Ministero delle finanze il personale addetto alla riscossione delle imposte di consumo, si tenne conto, anche se ci furono alcune sperequazioni, di tale aspetto giuridico, e cioè si salvaguardarono i diritti acquisiti con la previsione di un idoneo inquadramento.

Secondo me, in questo caso, non si tiene affatto conto di un principio ormai consolidato anche nella prassi, quello, cioè, della tutela dei diritti acquisiti e maturati.

Ho, inoltre, la preoccupazione che i partecipanti a questo concorso *sui generis*, che abbiano un titolo di studio qualificato, corrano il rischio di entrare a far parte di un'altra amministrazione partendo nuovamente da zero, pur avendo già percorso tutta una carriera.

Comunque, nonostante le perplessità espresse, annuncio il mio voto favorevole al disegno di legge.

PAZZAGLIA. Prendo la parola solo per annunciare che il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà nella votazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho poche cose da aggiungere a quelle già dette nel corso della discussione. Io non credo, come ha affermato l'onorevole Caruso, che questo provvedimento rappresenti un beneficio, perché se è vero, come è vero, che una delle maggiori carenze del Ministero delle finanze è quella di personale qualificato per gli impianti meccanografici, è anche vero che con questo provvedimento si evita di disperdere un personale già qualificato e in grado di svolgere tale attività tanto più ove si considerino le difficoltà di reperire, in breve tempo, personale tecnicamente così preparato. In pratica si soddisfano due esigenze: da un lato, quella di sistemare del personale qualificato che già svolgeva la sua attività al servizio dello Stato; dall'altro lato, quella di integrare le strutture del Ministero delle finanze che ha necessità urgente di un siffatto personale.

Non credo poi, sempre secondo quanto dichiarato dal deputato Caruso, che ci siano state delle violazioni di legge, perché, se così fosse stato, certamente non sarebbero mancati i mezzi per sottoporre ai necessari procedimenti gli eventuali responsabili.

Relativamente alle osservazioni del deputato Genovesi, credo di poter dire che non è possibile, mutando la natura giuridica del rapporto di impiego, mantenere i diritti acquisiti come livello di collocazione, di inserimento, di qualifica e di inquadramento. Ciò vale come norma generale: chi viene immesso in una nuova carriera, viene immesso al primo gradino di essa, salvi restando i diritti acquisiti sul piano previdenziale.

Detto questo, non mi rimane che invitare la Commissione a dare il suo voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 1.

Per l'espletamento dei compiti attinenti i servizi meccanografici degli uffici dipendenti dall'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, direttamente interessati alla riforma tributaria, il Ministero delle finanze, in deroga al disposto dell'articolo 25, secondo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è autorizzato ad assumere nelle categorie del personale non di ruolo, previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, i dipendenti della Società per l'esercizio di impianti meccanografici (SEIM) s.p.a. con sede in Roma, via Vallarsa n. 30, posta in liquidazione il 30 agosto 1973, nel limite massimo complessivo di 164 unità, così ripartite:

- fino a 3 elementi, nella categoria dei diurnisti di prima categoria;
- fino a 15 elementi, nella categoria dei diurnisti di seconda categoria;
- fino a 138 elementi, nella categoria dei diurnisti di terza categoria;
- fino a 8 elementi, nella categoria dei diurnisti di quarta categoria.

Il personale di cui sopra è collocato, con la qualifica di diurnista, nella categoria non

di ruolo corrispondente alla qualifica contrattuale rivestita dagli interessati presso la suddetta Società, a prescindere dal titolo di studio posseduto e dall'età che, per quanto riguarda il limite massimo, non può superare, comunque, gli anni sessanta, comprese le categorie aventi titolo all'applicazione delle norme previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

La corrispondenza tra le categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I, allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, e le qualifiche contrattuali rivestite, al 30 agosto 1973, dagli aspiranti al collocamento in parola è stabilita dall'annessa tabella.

(È approvato).

#### ART. 2.

Le domande di assunzione, redatte su carta legale ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, Roma (EUR) - devono essere prodotte, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, all'Intendenza di finanza di Roma, che ne curerà l'immediato inoltro.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda l'interessato deve indicare:

- 1) cognome e nome;
- 2) luogo e data di nascita;
- 3) stato di famiglia;
- 4) possesso della cittadinanza italiana;
- 5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 6) se abbia riportato condanne penali;
- 7) il titolo di studio;
- 8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- 10) la qualifica contrattuale rivestita, al 30 agosto 1973, presso la s.p.a. SEIM, nonché le mansioni svolte;
- 11) il domicilio o recapito al quale desidera che siano inviate le eventuali comunicazioni.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, oppure da uno dei pubblici ufficiali, di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il requisito della buona condotta è accertato d'ufficio.

A corredo della domanda di assunzione deve essere allegata una dichiarazione in carta libera, rilasciata dal datore di lavoro, che ne assume la responsabilità, attestante:

- 1) la data di assunzione in servizio presso la SEIM;
- 2) la qualifica, di cui al vigente contratto collettivo di lavoro, rivestita dall'interessato alla data del 30 agosto 1973, nonché la natura delle mansioni svolte a tale data;
- 3) la posizione amministrativa del dipendente nei riguardi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Entro sessanta giorni dalla data di assunzione in servizio, gli interessati dovranno produrre, a pena di decadenza, agli uffici cui sono assegnati, la seguente documentazione:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (su carta da bollo).

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, l'interessato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita redatto su carta da bollo. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se l'interessato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, gli aspiranti nati all'estero potranno produrre un certificato dell'auto-

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 APRILE 1975

rità consolare redatto in conformità e ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui presentazione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il godimento dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato sanitario su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che l'interessato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale aspira e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora l'interessato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se tale imperfezione menomi l'attitudine all'impiego stesso.

Per gli aspiranti invalidi, inoltre, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

G) Documento militare:

1) per i richiedenti che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del-

lo stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i richiedenti che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i richiedenti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alla Capitaneria di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i richiedenti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e visitato dal comandante di porto;

4) per i richiedenti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittime.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza dal termine per la presentazione:

- 1) certificato di cittadinanza italiana;
- 2) certificato di godimento dei diritti politici;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale;
- 4) certificato medico;

5) documento militare (ad eccezione di coloro di cui alla lettera *G*, punto 1).

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*) ed *F*), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece, ai sensi dell'articolo 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme sui diplomi originali e sui certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute non aventi sede nella provincia di Roma.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno anche facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti purché questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

(È approvato).

#### ART. 3.

Il personale straordinario di cui al precedente articolo 1, al compimento, con esito favorevole, di un periodo ininterrotto di servizio non inferiore a sei mesi, è collocato d'ufficio, nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente alla categoria d'impiego non di ruolo cui appartiene, a prescindere dal titolo di studio posseduto, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma quarto, della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Il personale di cui sopra che, pur avendo superato con esito favorevole il suddetto periodo di servizio, non ha ancora compiuto, a tale data, l'età minima prevista dall'articolo 2, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per poter accedere ad impieghi di Stato, sarà collocato d'ufficio, con i criteri e le modalità

indicate nel precedente comma, nel corrispondente ruolo organico, al raggiungimento, da parte dei singoli interessati, del diciottesimo anno di età.

Sono comunque esclusi dal collocamento previsto dal primo comma del presente articolo coloro i quali, pur avendo superato, con esito favorevole, il prescritto periodo di servizio, abbiano già compiuto, a tale data, il cinquantesimo anno di età.

Il rapporto di impiego si risolve di diritto nei confronti di coloro i quali non abbiano riportato il giudizio favorevole al termine del periodo di servizio non inferiore a sei mesi. Ai medesimi spetta, in tal caso, una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di servizio effettivamente prestato.

Il personale collocato in ruolo organico ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo ha facoltà di optare, entro sessanta giorni dalla decorrenza della nomina, per la conservazione della iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

#### ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1975, valutato in lire 283 milioni, si provvederà mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

#### ART. 5.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Do lettura della tabella allegata.

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 APRILE 1975

*Tabella di corrispondenza tra le qualifiche del personale non di ruolo previsto dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e le qualifiche del vigente contratto collettivo di lavoro rivestite al 30 agosto 1973 dal personale alle dipendenze della SEIM s.p.a. in liquidazione.*

*Qualifiche di inquadramento*Diurnista di 1<sup>a</sup> categoria (parametro 190)Diurnista di 2<sup>a</sup> categoria (parametro 160)Diurnista di 3<sup>a</sup> categoria (parametro 120)Diurnista di 4<sup>a</sup> categoria (parametro 100)

La pongo in votazione.

*(È approvata).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Sistemazione del personale della Società per l'esercizio di impianti meccanografici (SEIM), SpA, in liquidazione » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3455):

Presenti . . . . .	24
Votanti . . . . .	23
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).**Qualifiche di provenienza*

Dirigente; capo servizio amministrativo e personale; capo servizio tecnico commerciale.

Capo ufficio; capo settore; capo reparto tecnico ciclo meccanografico; vice capo reparto tecnico ciclo meccanografico; segretario di direzione con mansione di concetto; contabile con mansioni di concetto e primanotista.

Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi di ciclo medesimo; magazziniere; operatore meccanografico d'ordine, addetto alle macchine meccanografiche escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; codificatore; operatrice di macchina perforatrice e verificatrice agente mediante tastiera; apprendista operatrice di macchina perforatrice e verificatrice agente mediante tastiera.

Autista; fattorino; personale di fatica; addetto alle pulizie ed allo scarico e carico.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Artali, Baldassi, Berloffo, Bozzi, Bressani, Caruso, Codacci Pisanelli, De Carneri, Fracchia, Galloni, Genovesi, Ianniello, Maggioni, Malagugini, Olivi, Pani, Restivo, Stefano Riccio, Riz, Rosati, Vania, Vecchiarelli e Vetere.

*Si sono astenuti:*

Pazzaglia.

**La seduta termina alle 12,45.**

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**Dott. GIORGIO SPADOLINI**